(N. 240-B)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 6ª Commissione permanente (Istruzione pubblica e belle arti) del Senato della Repubblica nella seduta del 10 giugno 1954

modificato dalla 6º Commissione permanente (Istruzione e belle arti) della Camera dei deputati nella seduta del 18 luglio 1956 (V. Stampato N. 961)

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

(SEGNI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(GAVA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1956

Istituzione del Centro nazionale per i sussidi audiovisivi

DISEGNO DI LEGGE Approvato dal Senato della Repubblica

Art. 1.

La Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, istituita con regio decreto-legge 30 settembre 1938, n. 1780, convertito nella legge 16 gennaio 1939, n. 288, è soppressa ed in suo luogo viene istituito il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi col compito di promuovere

DISEGNO DI LEGGE Approvato dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Identico.

la cinematografia didattica e culturale e gli altri sussidi audiovisivi in ogni ordine e grado di scuola.

Il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi ha personalità giuridica di diritto pubblico, ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 2.

Il patrimonio della soppressa Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, risultante dal bilancio redatto alla data di pubblicazione della presente legge, debitamente approvato con decreto del Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, è devoluto al Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

Art. 3.

Per il conseguimento dei suoi fini il Centro dispone:

- a) del patrimonio della cessata Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica di cui al precedente articolo 2;
- b) del contributo annuo di lire 20.000.000 già attribuito alla Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica ed iscritto per l'anno 1953-54 al capitolo n. 239 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione;
- c) dei proventi derivanti dalla vendita e dal noleggio dei film anche pel tramite degli uffici provinciali per la cinematografia di cui al successivo articolo 4:
- d) di eventuali contributi, sussidi, lasciti e donazioni da parte di scuole, di istituti, di enti e di privati.

Art. 4.

Per l'attuazione dei suoi scopi il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi provvederà ad istituire in ogni provincia un ufficio provinciale per i sussidi audiovisivi scolastici, in seno al quale saranno create cineteche stabili e filmoteche, quali organi di distribuzione e di cultura audiovisiva.

Art. 2.

Il patrimonio della soppressa Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, risultante dall'inventario redatto alla data di pubblicazione della presente legge, è devoluto al Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

Art. 3.

Identico.

- a) identico;
- b) identico;
- c) dei proventi derivanti dalla vendita e dal noleggio dei film anche pel tramite dei centri provinciali per la cinematografia di cui al successivo articolo 4;
 - d) identico.

Art. 4.

Per l'attuazione dei suoi scopi il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi provvederà ad istituire in ogni provincia un centro provinciale per i sussidi audiovisivi scolastici, in seno al quale saranno create cineteche stabili e filmoteche, quali organi di distribuzione e di cultura audiovisiva.

Qualora l'istituzione degli uffici provinciali per i sussidi audiovisivi comporti aumento di spesa o di personale, l'istituzione stessa deve essere effettuata di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 5.

Sono organi del Centro:

- 1) il Presidente;
- 2) il Consiglio di amministrazione;
- . 3) il Collegio dei revisori dei conti,

Art. 6.

Il Presidente dell'Ente è il Ministro pro tempore della pubblica istruzione.

Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente dell'Ente o in sua assenza od impedimento dal Direttore generale dell'istruzione superiore.

Il Consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione ed è composto da:

- a) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione;
- b) due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri dei quali uno in rappresentanza della Direzione dello spettacolo e l'altro in rappresentanza degli enti cinematografici vigilati dalla Presidenza medesima;
- c) un rappresentante del Ministero del tesoro:
- d) un tecnico noto per la sua competenza nel campo della cinematografia didattica e scientifica;
- e) il Direttore del Centro pro tempore, che partecipa alle sedute a titolo consultivo.

In caso di votazione in parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di amministrazione. Il presidente del Centro provinciale è il provveditore agli studi. Alla direzione ed al funzionamento del Centro provinciale è preposto un preside o insegnante di ruolo delle scuole secondarie. L'eventuali spese per il funzionamento di detti Centri provinciali non gravano di norma sul bilancio del Ministero della pubblica istruzione. Ogni deroga a questa norma deve essere effettuata di concerto con il Ministero del tesoro.

Art. 5.

Identico.

Art. 6.

Il Presidente dell'Ente è il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, il quale presiede il Consiglio di amministrazione. In caso di sua assenza o d'impedimento lo sostituisce un vice presidente eletto dal Consiglio di amministrazione del Centro nazionale fra i suoi membri.

Identico.

- a) un funzionario del Ministero della pubblica istruzione e un professore o un preside di ruolo di scuole secondarie statali;
 - b) identico;
 - c) identico;
 - d) identico;
- e) il Direttore del Centro che partecipa alle sedute a titolo consultivo,

Identico.

Il Consiglio di amministrazione dura in carica tre anni.

I componenti di cui alle lettere a), b), c), possono essere confermati, in caso di cessazione di un componente si provvede con la stessa procedura alla nomina del sostituto per il restante periodo fino alla scadenza del triennio in corso.

Art. 7.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di tre supplenti e dura in carica tre anni. I membri possono essere confermati per un altro triennio.

La nomina del Collegio dei revisori dei conti è fatta con decreto del Ministro della pubblica istruzione, su designazione per due terzi del Ministro del tesoro e per un terzo del Presidente della Corte dei conti.

Art. 8.

- Il Consiglio di amministrazione:
- 1) impartisce le direttive che regolano il funzionamento del Centro in relazione alle sue finalità;
- 2) presenta al Ministero della pubblica istruzione, per l'approvazione, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo dell'Ente;
- 3) delibera il regolamento di cui al successivo articolo 11;
- 4) delibera su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Ente.

Le deliberazioni concernenti alienazioni di beni patrimoniali da reddito devono essere sottoposte all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 9.

A capo dei servizi del Centro è preposto un Direttore, il quale coordina l'attività di detti servizi per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, sia il funzionamento degli uffici centrali e periferici.

Identico.

I componenti di cui alle lettere a), b), c), possono essere confermati. In caso di cessazione di un componente si provvede con la stessa procedura alla nomina del sostituto per il restante periodo fino alla scadenza del triennio in corso.

Le funzioni dei componenti il Consiglio di amministrazione del Centro nazionale sono gratuite.

Art. 7.

Identico.

Art. 8.

Identico.

Art. 9.

Ai servizi del Centro è preposto un Direttore, il quale ne coordina l'attività per quanto riguarda sia l'attuazione dei compiti istituzionali, secondo le direttive del Consiglio di amministrazione, sia il funzionamento degli uffici centrali e periferici.

Art. 10.

Le funzioni di Direttore del Centro devono essere esercitate per incarico da un preside o da un professore di Istituti medi superiori, di grado V o VI di sicura e riconosciuta competenza pedagogica, tecnica e cinedidattica da comprovare mediante titoli specifici, designato dal Ministro pro tempore della pubblica istruzione previo parere del Consiglio di amministrazione del Ministero medesimo.

Il preside o professore incaricato, a norma del precedente comma, è collocato nella posizione di comando, e grava, per la relativa spesa, sul bilancio del Centro.

Art. 11.

Le modalità di assunzione, la consistenza numerica, lo stato giuridico e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza del personale assunto direttamente dal Centro nazionale per i sussidi audiovisivi, saranno stabiliti con apposito regolamento organico da approvare mediante decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro.

Con le norme di attuazione della presente legge, da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modatità della disciplina produttiva dell'Ente e i limiti numerici e di grado del personale statale eventualmente da comandare presso il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi; tale personale graverà sul bilancio dell'Ente.

Art. 12.

Il personale in servizio alla data di pubblicazione della presente legge presso la Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, cessa dall'impiego dalla data predetta ed è ammesso a liquidare il trattamento di licenziamento che ad esso personale possa competere secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

Al funzionamento del Centro sarà provveduto, temporaneamente e non oltre la emanazione del regolamento organico previsto dall'articolo 11, mediante il personale licenziato a norma del precedente comma, che ne faccia esplicita richiesta entro trenta giorni dalla data

Art. 10.

Le funzioni di Direttore del Centro nazionale saranno affidate per comando triennale a seguito di concorso per titoli a un preside o a un professore di istituti medi superiori, di sicura e riconosciuta competenza pedagogica, tecnica e cinedidattica.

Le spese del concorso gravano sul bilancio dell'Ente.

Art. 11.

Identico.

Con le norme di attuazione della presente legge, da emanare su proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della disciplina produttiva dell'Ente e i limiti numerici e di grado del personale statale eventualmente da comandare presso il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi.

Art. 12.

Il personale in servizio presso da Cineteca autonoma per la cinematografia scolastica, alla data di pubblicazione della presente legge è mantenuto temporaneamente in servizio e sarà trasferito, sempre che ne faccia domanda e previo parere del Consiglio di amministrazione, nel ruolo del personale che il Centro nazionale per i sussidi audiovisivi assumerà direttamente, in base alle norme di cui al precedente articolo. Il trattamento economico di detto personale temporaneamente trattenuto in servizio non potrà comunque essere superiore a quello stabilito per i dipendenti statali non di ruolo di categoria parificabile in base al ti-

di pubblicazione della presente legge e che a giudizio del Presidente del Centro sia riconosciuto necessario ed idoneo a corrispondere alle esigenze funzionali dell'Ente.

L'assunzione, da parte del Centro, del personale di cui al precedente comma, riveste carattere di provvisorietà e le relative prestazioni non possono durare oltre l'emanazione del regolamento organico di cui al citato articolo 11; il trattamento economico non può, comunque, eccedere quello stabilito per i dipendenti statali non di ruolo di categoria parificabile in base al titolo di studio posseduto dal personale medesimo ed alle funzioni da esso esercitate. All'atto della cessazione di tali prestazioni, codesto personale fruirà del trattamento di licenziamento che possa competergli secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

tolo di studio posseduto dal personale medesimo.

Il personale che sarà licenziato o che non presenterà domanda di trasferimento nel nuovo ruolo fruirà del rattamento di licenziamento in base alle disposizioni vigenti in materia.